



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1 - Definizioni e Finalità

1. La scuola considera visite guidate le visite a musei, a mostre, a manifestazione culturali e di carattere didattico, la partecipazione ad attività teatrali ed eventi sportivi, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione fuori sede a concorsi provinciali, regionali e nazionali, ovvero tutte le attività scolastiche ed esperienze di apprendimento della durata massima di un giorno organizzate dalla scuola e non, anche in risposta alle offerte del territorio (MIUR, USR, Enti Locali Territoriali, quali Comune, Provincia, Regione). Tra le visite guidate sono da annoverarsi anche la partecipazione a eventi eccezionali decisi dal Dirigente.

2. La scuola considera viaggi d'istruzione tutte le attività scolastiche ed esperienze di apprendimento della durata di due o più giorni con pernottamento incluso, quale parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

3. La scuola considera gli stages linguistici equiparabili ai viaggi di istruzione, essendo correlati al curriculum degli studi ed essendo inseriti nella programmazione didattica dell'istituto. Lo stage linguistico è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale, un'opportunità offerta agli studenti per approfondire e consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua straniera; pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in situazione reale di comunicazione.

4. La scuola riconosce che i viaggi d'istruzione e le visite guidate (compresi i viaggi connessi ad attività sportive) costituiscono attività integrative alle attività didattiche della scuola.

Tali esperienze sono quindi riconosciute come attività didattiche a tutti gli effetti, vanno considerate parte integrante delle lezioni e pertanto sono da conteggiarsi ai fini della validità dell'anno scolastico. Sono perciò effettuate per esigenze didattiche e formative, connesse con i programmi d'insegnamento per il conseguimento di obiettivi educativi, formativi, cognitivi, culturali, nonché sociali e relazionali.

5. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono inserirsi nelle attività educative programmate dal Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con il POF e i criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

6. Il Consiglio di Classe dovrà di norma provvedere ad una adeguata preparazione della classe all'uscita o al viaggio programmato sia sul piano culturale che didattico.

7. I docenti avranno cura di annotare sul registro di classe e personale, l'effettuazione di tali attività e documentare gli obiettivi, i contenuti ed i risultati raggiunti dalle medesime.

8. Le attività di cui al presente regolamento sono comunque parte costitutiva del POF dell'Istituto, anche senza la necessità di esplicita citazione nel POF stesso.

Art. 2 - Tipologia dei viaggi

1. Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:

- a) Visite guidate: si effettuano nell'arco di 1 giornata o all'interno del normale orario delle lezioni, anche spostandosi a piedi, per visitare il territorio circostante la scuola, oppure musei, mostre, biblioteche, aziende, scuole, laboratori pubblici e privati, monumenti, gallerie, luoghi di interesse storico-artistico, parchi naturali.

- b) Viaggi di istruzione: si effettuano da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giorni in località italiane o estere, finalizzate a promuovere una maggiore conoscenza del proprio Paese e di quelli esteri.
- c) Viaggi connessi ad attività sportive: hanno valenza formativa e sono finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportiva; vi rientrano le specialità sportive tipicizzate, gli sport alternativi e la partecipazione a manifestazioni sportive in genere.
- d) Stages linguistici (Art. 1 comma 3): previsti per le classi terze e quarte in Gran Bretagna, Francia e Germania. Ogni classe non può partecipare a più di uno stage.

Art. 3 - Destinazione

1. Le destinazioni devono essere scelte secondo criteri di coerenza rispetto ai percorsi curricolari ed alle finalità didattico-educative, prevedendo tempi distesi ed il contenimento massimo dei costi, evitando, per quanto possibile, i periodi di alta stagione.
2. Nel considerare le mete per le diverse tipologie dei viaggi vanno esclusi i luoghi che possano essere considerati maggiormente a rischio per l'incolumità dei partecipanti.

Art. 4 - Periodo e Durata

1. Si indicano i seguenti criteri di durata delle iniziative:

- Visite guidate (Art.1 comma 1):
 - a) Per le classi del biennio: massimo 3 giorni/iniziativa senza pernottamento;
 - b) Per le classi del triennio: massimo 2 giorni/iniziativa senza pernottamento; (il numero dei giorni/iniziativa vanno intese complessivamente nell'arco dell'anno scolastico).Per le visite guidate è sempre escluso il pernottamento sia per ragioni di sicurezza, che per tutela della salute degli studenti, in relazione alle esigenze legate alla loro età.
- Viaggi d'istruzione (Art.1 comma 2):
 - a) Per le classi terze: massimo 3 giorni con 2 pernottamenti; il massimo può essere innalzato a 4 giorni con 3 pernottamenti nel caso di partecipazione a particolari progetti (fermo restando il numero massimo totale di 6 giorni/iniziativa);
 - b) Per le classi quarte: massimo 4 giorni con 3 pernottamenti;
 - c) Per le classi quinte: massimo 4 giorni con 3 pernottamenti;
 - d) Per le classi quinte il massimo può essere innalzato a 5 giorni con 4 pernottamenti nel caso di partecipazione a particolari progetti (fermo restando il numero massimo totale di 6 giorni/iniziativa);
 - e) Anche per le classi del biennio possono essere realizzati viaggi di istruzione della durata di 2 o 3 giorni consecutivi, se ciò è necessario per la partecipazione a particolari progetti (fermo restando il numero massimo totale di 3 giorni/iniziativa).

- Stages linguistici (Art.1 comma 3):

In deroga al precedente comma 1, la durata è di 5 giorni feriali più un eventuale giorno festivo. La partecipazione allo stage esclude la possibilità di effettuare altri viaggi d'istruzione e visite guidate.

Ordinariamente i viaggi d'istruzione sono da effettuarsi a partire dal 15 febbraio e da terminarsi un mese prima dalla fine dell'attività didattica. Per date antecedenti, è necessario che la programmazione avvenga entro la fine dell'anno scolastico precedente, nel rispetto dei termini tecnici richiesti.

Art. 5 - Accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere docenti appartenenti ai Consigli di Classe delle classi coinvolte nell'iniziativa e preferibilmente di materie attinenti alle finalità programmate.

2. In ottemperanza a quanto disposto dalla L.107/2015 in merito al riconoscimento dell'organico dell'autonomia, il Dirigente Scolastico può eccezionalmente nominare quale docente accompagnatore anche un docente non appartenente al medesimo Consiglio di Classe, che comunque abbia una conoscenza della stessa, in particolare per aver svolto con la medesima progetti o attività di potenziamento. In ogni caso, deve essere garantita la presenza di almeno un docente appartenente al Consiglio di Classe in questione.

3. Il numero degli accompagnatori sarà di uno per ogni 15 studenti o frazioni di 15. In caso di viaggi d'istruzione per piccoli gruppi anche con meno di 15 partecipanti, il numero minimo di accompagnatori è due.

4. In caso di partecipazione di alunni con disabilità grave, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno per ogni studente.

5. Ai fini del conferimento dell'incarico di docente accompagnatore, il Dirigente Scolastico individua i docenti tenendo conto della loro disponibilità e del limite massimo di 6 giorni complessivi (per visite guidate, viaggi d'istruzione e stage) per ciascun docente nel corso dell'anno scolastico.

6. Ai docenti accompagnatori designati verrà dato formale incarico scritto da parte del Dirigente Scolastico, prima dell'effettuazione del viaggio.

7. Per gli stages linguistici il Dirigente scolastico, acquisite le decisioni del Consiglio di Classe, nominerà i docenti resisi disponibili, dando precedenza al docente organizzatore dello stage e ai docenti che conoscono la lingua veicolare, prevedendo la nomina di un eventuale docente sostituto per imprevedibili impedimenti dei colleghi. Il numero degli accompagnatori sarà di uno per ogni 15 alunni o frazioni di 15 e almeno due di essi dovranno essere in grado di padroneggiare la Lingua del paese ospitante in modo sufficiente e adeguato alle circostanze.

Art. 6 - Mezzi di trasporto

1. Nella scelta dei mezzi di trasporto si deve valutare l'opportunità di utilizzare, in primis, mezzi di trasporto pubblico, dando come scelta prioritaria il treno, in quanto mezzo più sicuro, e per i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni.

2. In mancanza di detti mezzi, o se ritenuto più opportuno, l'Istituto provvederà ordinariamente all'appalto del trasporto presso agenzie di viaggi e/o ditte di noleggio pullman con conducente, secondo la normativa vigente.

3. A seguito dell'avvenuto incarico, l'agenzia o la ditta prescelta dovrà produrre alla segreteria della scuola una dichiarazione, da acquisire agli atti, che garantisca il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti (come da C.M. n. 291 del 14.10.92).

4. Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata e della polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza o la sede centrale dell'Istituto, fatta eccezione per quei viaggi che richiedono l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, per i quali verranno individuati diversi luoghi di partenza e di arrivo.

5. Ai docenti è fatto divieto di usare mezzi personali per il trasporto degli alunni.

6. Nel caso di visite guidate effettuate con l'utilizzo di mezzi pubblici, ove possibile, gli studenti e gli accompagnatori potranno provvedere autonomamente all'acquisto del biglietto.

Art. 7 - Organi competenti.

1. Il piano generale dei viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive deve essere approvato e autorizzato dal Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico su delega di quest'ultimo. Le visite guidate sono approvate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

2. L'Ufficio Tecnico è competente nel coordinare i docenti responsabili del viaggio delle rispettive classi ed ha il compito di relazionarsi con la Segreteria per l'organizzazione del medesimo.

3. Il docente responsabile del viaggio assolverà ai seguenti compiti:

- a) Raccolta dati ed indicazioni di scelta dei singoli Consigli di classe;
- b) Verifica degli adempimenti e del rispetto dei requisiti di legge e del presente regolamento per la validità della proposta didattica;
- c) Predisposizione di un Piano viaggi da sottoporre al Consiglio d'Istituto;

4. Ogni Consiglio di classe dovrà individuare un responsabile del viaggio che avrà l'incarico di tenere i rapporti con le famiglie e con l'Ufficio Tecnico.

Art. 8 - Programmazione e organizzazione

1. Tutti i viaggi e le visite devono essere, di norma, programmati all'inizio dell'anno scolastico nell'ambito della definizione della programmazione del Consiglio di classe e comunque entro il mese di ottobre. Tale pianificazione dovrà prevedere le mete, le classi partecipanti, i docenti accompagnatori, gli eventuali sostituti e l'indicazione approssimativa della data o del periodo in cui si intende effettuarla, in modo da permettere al Consiglio d'Istituto e/o al Dirigente di procedere all'approvazione e all'autorizzazione.

2. La programmazione delle visite e dei viaggi deve osservare il seguente iter:

- a) Definizione da parte dei singoli Consigli di Classe, di norma entro la fine di ottobre, del piano annuale di massima delle visite e dei viaggi, con l'indicazione delle mete possibili e dei correlati aspetti didattico-educativi, della durata e del costo di massima previsti, degli insegnanti accompagnatori, di almeno un docente accompagnatore di riserva in caso di necessità.
- b) Firma di autorizzazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale nonché versamento anticipato pari al 50% dell'importo previsto, quale conferma della propria adesione al viaggio di istruzione.
- c) Autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico (secondo quanto stabilito dall'Art.7) di tutte le iniziative.

3. L'organizzazione particolareggiata della visita o del viaggio (contatti con i genitori, comunicazione alle famiglie del programma dettagliato, definizione della quota di partecipazione, raccolta dei permessi, ...) avviene da parte dei docenti responsabili, in coordinamento e collaborazione con l'Ufficio Tecnico.

4. Il docente responsabile del viaggio dovrà compilare apposito modulo che contenga almeno:

- a) Richiesta di autorizzazione all'effettuazione del viaggio o della visita;
- b) Sintetica indicazione delle motivazioni educativo-didattiche della visita o del viaggio;
- c) Meta, numero previsto di partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto;
- d) Periodo e durata prevista.

5. Al rientro dai viaggi il docente responsabile del viaggio presenterà una breve relazione sull'andamento del viaggio di istruzione.

6. Non è prevista una specifica preliminare programmazione per visite guidate connesse a eventi o situazioni verificatesi successivamente alla definizione del piano di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta, il Dirigente scolastico può autorizzare visite guidate non programmate ad inizio anno scolastico, anche in deroga ai limiti massimi previsti da tale regolamento.

Art. 9 - Limiti di partecipazione

1. Lo svolgimento delle visite guidate, e comunque di tutte le uscite di durata inferiore alla giornata, è subordinato alla partecipazione di almeno il 90% degli alunni di ciascuna singola classe partecipante.

2. Lo svolgimento dei viaggi di istruzione, degli stages e comunque di tutte le uscite di più giorni, è subordinato alla partecipazione di almeno il 75% degli alunni di ciascuna singola classe partecipante.

La percentuale del 75% di cui al precedente comma 2 di questo articolo va calcolata sul numero di allievi frequentanti, togliendo:

- a) gli eventuali allievi che siano stati esclusi dalla partecipazione per motivi disciplinari;
- b) gli eventuali allievi che siano impossibilitati a partecipare per motivi di salute, familiari o culturali.

Art. 10 - Condizioni di partecipazione

1. Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa.
2. Gli alunni possono partecipare a viaggi e visite guidate solo con l'autorizzazione scritta dei genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/affidatari, nel caso in cui siano già maggiorenni i genitori/tutori/affidatari sottoscrivono l'apposito modello per conoscenza.
3. Tutti i partecipanti ai viaggi o alle visite guidate fuori del territorio devono essere muniti di documento di identità valido.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico degli allievi (salvo la possibilità dell'eventuale ricorso al fondo di solidarietà dell'istituto, ove istituito e capiente) e la quota di partecipazione dovrà essere versata secondo le modalità indicate dall'Istituto (entro la data e secondo le modalità stabilite dall'Istituto dalla procedura in vigore e comunicate con apposita nota) a cura dei singoli alunni. Il docente responsabile dovrà, successivamente ma sempre entro la data stabilita, raccogliere le ricevute di versamento.
5. In casi eccezionali, il Dirigente, sentito il responsabile del viaggio, può autorizzare l'acquisto diretto dei biglietti da parte dei partecipanti, per l'ingresso a musei, gallerie, teatri, ecc. nel rispetto dell'organizzazione oraria della visita.
6. In caso di assenza ingiustificata alla visita o al viaggio è escluso il rimborso della quota versata.
7. In caso di assenza giustificata da gravi motivi e comunque debitamente documentata, si valuterà la possibilità di un eventuale rimborso, limitatamente ai viaggi di più giorni, secondo le modalità previste dal contratto stipulato con l'Agenzia di Viaggio. In ogni caso la richiesta di rimborso dovrà essere formulata per iscritto dalla famiglia dell'alunno, anche se maggiorenne, ed indirizzata al Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni e criteri, ed è parte integrante del regolamento di Istituto.

Art. 12

Non sono consentite deroghe ai criteri sopra indicati in relazione alla durata dei viaggi (art. 4), al numero di accompagnatori (art.5), alla percentuale di alunni partecipanti (art.9), alle condizioni di partecipazione (art.10).

Art. 13

Per quanto non contemplato nel presente documento, si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992.

Riferimenti normativi

- C.M. n. 291 del 14/10/1992 (Visite guidate o viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive)
- C.M. n. 623 del 02/10/1996 (Visite guidate o viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive)

[Proposto dal Collegio dei docenti in data 04.10.2017]

[Approvato, con modifiche, dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2017]

Art. 3, art. 5, art. 9 e art. 10

[Modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio dei docenti in data 16.10.2019]

[Modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto in data 30.10.2019]